

# I legali affiancano le imprese per i modelli organizzativi

controlli (procedure, protocolli, report da parte di tutte le funzioni all'Organismo di Vigilanza ecc.) volti alla prevenzione di illeciti penali. Deve quindi essere istituito, sempre secondo il dlgs 231/01 un organismo di vigilanza. Secondo l'avvocato **Massimiliano Lei** «in ogni caso, volendo prescindere per un momento dagli aspetti collegati al dlgs 231/01, l'adozione di modelli organizzativi dotati di efficacia preventi-



Federico Lucarelli

va, può rappresentare, per le singole imprese, un'importante opportunità di razionalizzazione degli standard di controllo e del sistema di regolamentazione interna a beneficio dell'azienda stessa e dei singoli che operano nell'ambito di quel contesto, manifestando all'esterno le scelte dell'ente, ancor di più, si pensi che l'adozione del modello organizzativo, per il Codice degli appalti, opera sul sistema di valutazione del rating d'impresa».

Un aspetto che non riguarda solo le imprese tradizionali. «Spesso si pensa», precisa, l'avvocato **Federico Lucarelli**, name partner dello **Studio Legale Lucarelli**, «che la normativa del dlgs 231/2001 si applichi alle sole imprese. In realtà, invece, il legislatore ha chiaramente incluso le associazioni, anche prive di personalità giuridica, tra i soggetti che debbono rispettare gli obblighi relativi alla responsabilità amministrativa degli enti, associazioni, fondazioni e comitati, quali soggetti di diritto «meta-individuale», sono centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici e pertanto sono tenuti agli obblighi della 231/2001. Va, comunque, specificato che l'art. 27 del dlgs 231/2001, anche per gli enti che non sono persone giuridiche, prevede che per il pagamento della sanzione amministrativa risponda il solo ente e non i legali rappresentanti e componenti degli organi amministrativi o direttivi individualmente».

Per l'avvocato **Angelo Petrone**, dello **Studio Ristuccia & Tufarelli Avvocati**, «tra le innumerevoli modifiche che hanno interessato anche la disciplina del procedimento sanzionatorio (prima art. 60, ora art. 65 del «nuovo» dlgs 231/2007) è stato precisato che nel caso (assai frequente) di «concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale» il termine preclusivo di 90 giorni entro il quale va effettuata la contestazione ai soggetti sanzionandi «decorre dalla data di ricezione del nulla osta». Si tratta di un'integrazione rilevante e frutto di un evidente favor per le ragioni dell'amministrazione, che si vedeva frequentemente eccepire in sede di opposizione a sanzione antiriciclaggio il mancato

rispetto dei 90 giorni per essere trascorsi oltre tre mesi dalla data, precedente al suddetto nulla osta dell'autorità giudiziaria, in cui la Guardia di finanza aveva già avuto contezza del possibile illecito a seguito dell'esame della documentazione bancaria. Al riguardo, in assenza di una norma chiarificatrice, si erano delineati orientamenti giurisprudenziali diametral-



Angelo Petrone

mente opposti, in quanto alcuni giudici avevano ritenuto che il nulla osta «non rileva né può incidere sul termine di decadenza» (così Trib. Roma, sentenza 10.10.2014), mentre altri avevano ritenuto che la decorrenza andava fatta coincidere con il nulla osta essendo «del tutto irrilevante l'eventuale conoscenza di fatto delle violazioni commesse che la polizia tributaria e, per via del rapporto gerarchico che la lega all'autorità amministrativa per la quale opera, il ministero dell'economia e delle finanze, abbiano potuto acquisire» (così lo stesso Trib. Roma, sentenza 4.10.2016)».

Secondo l'avvocato **Rinetti** «la principale criticità della

nuova normativa antiriciclaggio consiste nel fatto che



Antonella Terranova

allo stato manca la normativa secondaria di attuazione del novellato decreto legislativo 231/2007 e pertanto, come disposto dal decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, fino al 31 marzo 2018 continueranno a trovare applicazione le norme emanate dalle autorità di settore ai sensi delle norme abrogate o sostituite da tale ultimo decreto. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 90 del 25 maggio 2017 (4 luglio 2017) dovranno, a esempio, essere emanati dalle autorità di vigilanza di settore le disposizioni attuative dell'art. 16, comma 2, del novellato decreto legislativo 231/2007 volte ad individuare i requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati dovranno dotarsi (o meno), tra l'altro, di una funzione antiriciclaggio, di un responsabile di tale funzione nonché di una funzione di revisione indipendente. Sempre entro il suddetto termine il ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il quello dello sviluppo economico, dovrà emanare disposizioni attuative inerenti i dati da comunicare, le modalità di tenuta delle e di accesso alle sezioni del Registro delle imprese deputate alla conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. In assenza quindi di un rapido intervento da parte delle autorità di vigilanza di settore, si assisterà a un periodo di incertezza interpretativa e applicativa della nuova disciplina che riguarderà, tra gli altri in particolare, la categoria dei professionisti dato che gli interventi da parte della relativa autorità di vigilanza di settore dovranno essere più».

«L'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo passa attraverso una più efficace attività di prevenzione e di valutazione del rischio. Intorno a questo «karma» il legislatore europeo e, di conseguenza, quello italiano, hanno costruito una serie di misure a contenuto variabile», conclude l'avvocato **Antonella Terranova** dello **Studio De Berti Jacchia Franchini**

**Forlani**, «da un lato l'obbligo di segnalazione viene facilitato dal processo di identificazione delle operazioni sospette anche per mezzo dell'introduzione di indici e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e dall'altro l'introduzione di cautele sui flussi di informazione e sistemi di whistleblowing dovrebbero allontanare il pericolo di fenomeni ritorsivi. Così come concepito, il sistema dovrebbe indurre i soggetti obbligati a ottemperare con maggiore incisività a quanto richiesto dalla normativa con funzione non solo di prevenzione ma anche di dissuasione. Se infatti gli anelli di congiunzione tra ideatori di operazioni sospette e loro realizzatori funzionassero adeguatamente, si assisterebbe verosimilmente a una riduzione del volume delle operazioni vietate. Peraltro, appare quanto mai necessaria una



Agostino Crosti

corretta applicazione dei principi di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva ai fini dell'applicazione delle sanzioni, peraltro specificatamente richiamati anche nella direttiva 2015/849, al fine di non rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso il delicato, sebbene gravoso, compito attribuito ai soggetti obbligati dalla normativa».

«Il primo indispensabile passo per scongiurare gli scenari penalmente più seri previsti dal codice penale e dal dlgs 231/01 è raggiungere le fasce operative e stimolare dal basso la comunicazione dei problemi verso i ruoli dirigenti, che solo avendo una chiara conoscenza dei rischi sommersi potranno compiere scelte manageriali adeguate e idonee a prevenire infortuni, reati e connesse sanzioni penali». Ne è convinto l'avvocato **Agostino Crosti**, fondatore dello **Studio Legale Crosti Manera** di Milano, specializzato in diritto penale d'impresa. «Il dlgs 231/01, oggi sempre più applicato nel contesto dei processi penali riguardan-

ti incidenti sul lavoro prevede importanti sanzioni per l'azienda che non dimostri di essersi organizzata adeguatamente per prevenire i reati in materia antinfortunistica. Un infortunio in ambito lavorativo oggi comporta forti ricadute negative sull'immagine, sul patrimonio e sul business dell'azienda, nonché sulla vita professionale e umana dei manager, che possono subire severe condanne penali, tali da comportarne addirittura l'incarcerazione, come dimostra la giurisprudenza più recente; si pensi al processo ThyssenKrupp, conclusosi nel 2016, che ha visto la condanna definitiva dei dirigenti a pene fino a oltre nove anni di reclusione. In tale contesto si è diffusa nel settore industriale italiano una forte sensibilità per questi argomenti e si avverte l'urgenza non solo di dotarsi di modelli organizzativi validi, ma anche di mettere in atto best practice che possano essere effettivamente recepite e messe in atto sia dagli organi di vertice sia dalle maestranze, con l'obiettivo comune di evitare incidenti e condanne.

Il dato con cui ci confrontiamo è che le aziende manifatturiere investono in presidi finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro, ma tali investimenti di natura tecnologica sovente vengono vanificati da una pratica del lavoro non responsabile, connotata dall'uso imprudente dei macchinari industriali da parte dei loro addetti. Entrando nel cuore dei processi produttivi, ci siamo resi conto che in fabbrica le norme imposte dall'alto faticano ad entrare nella dimensione quotidiana del lavoro, dove prevalgono cattive abitudini e comportamenti istintivi. Per questo abbiamo messo a punto un metodo, fatto di attività, interazioni e valutazioni di feedback, incentrato sul fatto che tutti i dipendenti, inclusi i ruoli operativi, possono rispondere penalmente per non aver osservato le procedure di lavoro corrette. La nostra azione professionale non è standardizzata, ma si adatta agli specifici bisogni dell'azienda cliente. Il nostro metodo d'intervento coinvolge l'intero organigramma aziendale, entrando nelle dinamiche psicologiche e comportamentali delle persone. L'effetto di tale approccio non è solo quello di ottenere processi produttivi più sicuri, ma anche migliori relazioni tra i diversi uffici che compongono la struttura aziendale, che, per la nostra esperienza, spesso non dialogano in modo coerente e collaborativo».